

COPIA



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **58/2014**

fascicolo 2007 10.13.01/000032

Uff. URBAN

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 2.03.2007 - ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 33 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC AD OGGETTO : "RIORDINO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DI.8 IN LOCALITA' VADO".

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all'ordine del giorno, sono presenti :

ACAMPA ANTONIO, ARTUSO DIEGO, BIANCHINI MAURO, BOLLITO RAFFAELLA, BRICCARELLO MARINO, CANDONI LIDIA, CAVALIERI D'ORO VALTER, CHERUBINO VINCENZO, CHIAPELLO GIANCARLO, CORIOLANI NICOLO', DI MAIO EUGENIA, FIUMARA FRANCESCO, GIACHINO ALESSANDRO, GROSSO CLEMENTE GIORGIO, GUARDINI ROBERTO, GUIDA DAVIDE, MEO ROBERTA, MESSINA GIUSEPPE, MICHELETTI UGOLINO, MORO ALBERTO, OSELLA GIUSEPPE, QUATTROCCHI DIEGO, RICCO GALLUZZO BIAGIO, SPORTIELLO ALESSANDRO, VISCOMI ABELIO, ZACA' STEFANO

Per il presente punto all'ordine del giorno, sono assenti :

CALLIGARO ARTURO, MAMMONE ANTONIO (giustif.), MASERA CARLO, SEMINARA ANTONINO, VERCELLINI IRENE

Pertanto, sono presenti, oltre al Sindaco, n. 25 Consiglieri, nonché gli Assessori:

COLOMBO ENRICA, CONCAS MARCELLO, DRIGO DARIO, IORFINO PASQUALE, IOZZINO RAFFAELE, MALTESE FRANCESCO, RAMPANTI ROSARIO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. PAVIA FAUSTO

Il Signor ARTUSO DIEGO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

La relazione che segue, già distribuita ai Consiglieri con la convocazione del Consiglio è data per letta.

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica:

Premesso che :

- Il Comune di Moncalieri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 modificato con successive varianti urbanistiche;
- Con Deliberazione n. 20 del 2.03.2007 il Consiglio Comunale aveva adottato, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 7 L.U.R., la variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC ad oggetto: "*Ampliamento del Distretto Industriale D.I. 8 in località Vado*";
- Con la suddetta variante urbanistica l'Amministrazione Comunale intendeva modificare le previsioni del vigente PRGC sul Distretto Industriale DI.8 in località Vado al fine di consentire le seguenti trasformazioni urbanistico-edilizie:

Le strade pubbliche Via Achille Grandi, via Giuseppe Di Vittorio, Via Martiri Piazza della Loggia e Via F. Santi, nel loro tratto compreso tra via Postiglione e la Tangenziale, sarebbero potute essere destinate ad aree di tipo Bp, da trasformare in strade private attrezzate con parcheggi alberati. La trasformazione da strade pubbliche a strade private poteva avvenire solo a seguito della presentazione di un progetto unitario per ogni singola strada e mediante il rilascio di un permesso di costruire convenzionato in cui fosse prevista la cessione gratuita da parte del Comune di Moncalieri ai proponenti della proprietà delle strade pubbliche sopra descritte e la cessione gratuita da parte dei proponenti al Comune di Moncalieri di aree aventi pari superficie della strada interessata. A seguito della stipula della suddetta convenzione i proprietari frontisti avrebbero potuto utilizzare la capacità edificatoria delle ex strade pubbliche per l'ampliamento degli edifici industriali esistenti previa dismissione gratuita al Comune di un'ulteriore area pari al 10% della superficie fondiaria che ha generato la nuova capacità edificatoria;

Le aree a servizi pubblici Se6 ed Se7 previsti dal PRGC con vincolo preordinato all'esproprio decaduto sarebbero state rese edificabili previa la rilocalizzazione dei medesimi servizi in area descritta al punto successivo. L'utilizzo delle suddette aree sarebbe potuto avvenire con permesso di costruire convenzionato, contestualmente alla trasformazione del tratto terminale di via A. Grandi in strada privata chiusa ed alla dismissione gratuita da parte dei proponenti alla Città di Moncalieri di un'area di superficie complessiva pari al suddetto tratto di via A. Grandi previsto in chiusura oltre al 10% della medesima superficie nonché la dismissione gratuita da parte dei proponenti alla Città di Moncalieri di un'area pari alla superficie degli servizi Se6 ed Se7 più il 10% della stessa superficie e la cessione da parte del Comune di Moncalieri ai proponenti della proprietà del suddetto tratto finale di via A. Grandi;

La realizzazione di una nuova area a servizi pubblici classificata Se11 posta tra la Città dell'Intrattenimento, la ex SS. N. 393, le aree Cp1 ed il limite esterno della fascia di rispetto fluviale ex art. 29 L.U.R. in sponda dx della Gora del Molino del Pascolo, destinata a verde pubblico di protezione ambientale. In tale area sarebbe stata obbligatoriamente dismesse aree di superficie pari ai servizi Se6 ed Se7, alla superficie delle strade pubbliche trasformate in strade di tipo privato ed al 10% delle aree oggetto di ampliamento di tipo Bp;

- Il suddetto progetto preliminare di Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC è stato depositato presso il Settore Urbanistica e pubblicato all'Albo Pretorio della Città di Moncalieri per la durata di trenta giorni consecutivi, dal 26.04.07 al 25.05.07. La pubblicazione ed il

deposito della suddetta variante e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse dal 10 Maggio 2007 al 25 Maggio 2007 erano state rese note a mezzo di avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web comunale ed a mezzo di manifesti murali. Durante e fuori dai termini di pubblicazione sono state trasmesse n. 2 osservazioni prot. n. 28251 del 25.05.07 e prot. N. 312 del 4.01.2008 rispettivamente dalla Soc. Montepo SPA e dalla Soc. Blue Waste ;

- La Provincia di Torino aveva inviato, con nota del 14.06.07 prot. n. 678983, la D.G.P. n. 621-576172/07 del 5.06.07 di compatibilità della variante in esame al P.T.C.P. e la D.D. n. 72-668691/07 del 13.06.07 con la quale sono state espresse osservazioni alla variante parziale sopracitata;

Rilevato che tra gli obiettivi assunti dall'Amministrazione Comunale nelle Relazioni Previsionali Programmatiche a partire dal triennio 2008-2010, confermati in quelli successivi, vi è quello di procedere al riesame delle scelte urbanistiche contenute nel suddetto progetto di variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC in relazione alle osservazioni ed alle aspettative manifestate dagli industriali dopo la pubblicazione della prima stesura della variante di cui alla delibera C.C n° 20/2007 ;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene, pertanto, di pubblico interesse modificare le previsioni urbanistiche del vigente PRGC sull'area industriale Vadò al fine di rendere le norme urbanistico-edilizie funzionali alle mutate dinamiche del mercato produttivo e di prevedere una diversa soluzione localizzativa delle aree a servizi pubblici con vincolo espropriativo decaduto più funzionale alle esigenze delle aree industriali;

Ritenuto rielaborare il progetto preliminare della variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC al fine di consentire le seguenti trasformazioni urbanistico-edilizie nel distretto industriale Vadò :

- In luogo dell'ex area a servizi "Se6" non attuata, con vincolo preordinato all'espropriazione decaduto per decorrenza dei termini previsti dall'art. 9 co. 2 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., posta tra via A. Grandi e via G. Di Vittorio, è stato individuato un nuovo lotto edilizio denominato "Bp3.6 a" destinato ad attività ed usi a prevalente destinazione produttiva. L'edificazione, che avverrà mediante permesso di costruire convenzionato, è subordinata all'individuazione nel predetto lotto edilizio di un'area destinata a servizi pubblici di superficie pari al 50% della sua superficie da assoggettare all'uso pubblico, ovvero da dimettere gratuitamente alla Città di Moncalieri. Tale area a servizi dovrà essere disposta preferibilmente su strada pubblica o asservita all'uso pubblico o disposta ad integrazione di servizi pubblici già esistenti. Sul lotto edilizio "Bp3.6 a", oltre alle attività ed usi a prevalente destinazione produttiva, sono altresì consentite, quali destinazioni d'uso accessorie e non principali, attività culturali per la formazione e l'addestramento professionale ed attività espositiva-museale, mostre. Infine, l'edificazione del predetto lotto dovrà rispettare i seguenti parametri edilizi : densità fondiaria <= 1,20 mq/mq, - Altezza degli edificandi edifici non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti e rapporto di copertura <= 65%;

- In luogo dell'ex area a servizi "Sn2" in parte non attuata, con vincolo preordinato all'espropriazione decaduto per decorrenza dei termini previsti dall'art. 9 co. 2 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., posta tra via E. Ferrari e via G. Pastore, è stato individuato un nuovo lotto edilizio denominato "D1.g" destinato ad attività ed usi a prevalente destinazione produttiva. L'edificazione, che avverrà mediante permesso di costruire convenzionato, è subordinata all'individuazione nel predetto lotto edilizio di un'area destinata a servizi pubblici di superficie pari al 50% della sua superficie da assoggettare all'uso pubblico, ovvero da dimettere gratuitamente alla Città di Moncalieri. Tale area a servizi dovrà essere disposta preferibilmente su strada pubblica o asservita all'uso pubblico o disposta ad integrazione di servizi pubblici già esistenti. Infine, l'edificazione del predetto lotto dovrà rispettare i seguenti parametri edilizi : densità fondiaria <= 1,20 mq/mq, - Altezza degli edificandi edifici non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti e rapporto di copertura <= 65%;

- E' stata individuata una nuova area a servizi denominata "Sn9", posta lungo via G. Rossa presso la Cascina Rigolfo in prossimità del confine con il Comune di Trofarello, attuata mediante il convenzionamento con il soggetto proponente privato proponente. Sulla suddetta area potranno essere realizzate attrezzature pubbliche di interesse comune funzionali alle necessità dell'area industriale Vadò ed, in particolare, un'area attrezzata per parcheggio di autotreni con annesse attività di servizio e di supporto al rimessaggio degli autotreni, comprese piccola attività commerciale e di ristorazione. Tale nuova area per servizi bilancia per circa mq. 18.000 la trasformazione in lotti edificabili degli ex servizi Se6 ed Sn2 come sopra descritti e la restante parte sarà compensata all'interno dei nuovi lotti edilizi "Bp3.6 a" e "D1.9" attraverso la dismissione ovvero assoggettamento del 50% della loro superficie;

- Sono state ridefinite le destinazioni consentite in riferimento alle attività produttive ("p"). In particolare, nell'ambito delle attività a prevalente destinazione produttiva sono altresì previste *le attività per la produzione di servizi per l'industria e per l'artigianato* (sedi per la ricerca, la progettazione, la certificazione, lo studio ed il design di modelli e di prototipi industriali ; sedi per la gestione industriale ed il marketing ; sedi per l'innovazione ed in genere per servizi ad elevato fattore tecnologico e specializzato operante nell'area della produzione di servizi all'impresa) , *le attività per la rottamatura, il trattamento di rifiuti e simili ed il riciclaggio di materiali di scarto non pericolosi o nocivi* (batterie ed accumulatori, scarti di olio minerale per motori non clorurati, apparecchiature elettriche fuori uso contenenti componenti non pericolosi quali PC, stampanti, etc.), *le attività di stoccaggio, di deposito merci o magazzini ed, infine, le attività di tipo artigianale che non sviluppino attività produttive vere e proprie ma artigianato di servizio alle attività urbane* (meccanici, elettricisti, lavanderie, idraulici , etc.) ;

- E' stata consentita la realizzazione di *coperture retrattili (copri/scopri)* a servizio delle attività produttive/artigianali che potranno essere mantenute in posizione estesa (aperta) esclusivamente e limitatamente per la movimentazione e l'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci, con l'esclusione, quindi, dell'uso a magazzino o stoccaggio merci. Tali strutture non saranno computate ai fini della determinazione della Superficie Lorda di Solaio (SLS) ma dovranno in ogni caso rispettare le distanze dai confini prescritte dal Codice Civile;

- E' stata *aumentata l'estensione della superficie coperta a parità di Superficie Lorda di Solaio (SLS)*, passando da una percentuale di 55% a 65% ;

- All'interno del lotto edilizio, *sono stati ridotti* a 0,30 mq per mq (anziché 0,4 mq. per mq.) di Superficie Lorda di Solaio (S.L.S.), il parametro per la determinazione delle *superfici destinate alla formazione di parcheggi privati*, nonché a mq. 10 ogni 100 mq (anziché ogni 50 mq) di superficie coperta, con un minimo fisso pari al 10% (anziché 15%) della superficie fondiaria, il parametro per la determinazione delle *superfici destinate alla formazione di spazi verdi privati*. Gli spazi verdi così determinati dovranno preferibilmente essere attestati sul fronte d'ingresso principale al lotto edilizio;

- *Negli opifici esistenti realizzati sulle aree "D1"* (lotti edilizi realizzati in esecuzione del P.I.P. approvato con D.C.C n. 55/1997 sull'area di espansione prevista dalla vigente variante urbanistica Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996) *saranno consentiti, in conseguenza di riconversioni produttive o di ristrutturazioni aziendali, cambi di destinazioni d'uso, anche parziali, tra le attività e gli usi a preminente destinazione produttiva ("p") e le attività e gli usi a preminente destinazione terziaria ("dc")*. Eventuali maggiori oneri di urbanizzazione derivanti dal cambio di destinazione d'uso da preminente destinazione produttiva a preminente destinazione terziaria sono dovuti anche in assenza di interventi edilizi sugli edifici o su parte di essi. Analogamente, gli standard pubblici derivanti dal cambio di destinazione d'uso da "p" (a preminente destinazione produttiva) a "dc" (a preminente destinazione terziaria), dovranno essere integralmente reperiti nell'area d'intervento ed assoggettati all'uso pubblico e l'attuazione dell'intervento dovrà avvenire con permesso di costruire convenzionato;

- *Sui lotti fondiari liberi che ricadono nelle aree "D1" (lotti edilizi realizzati in esecuzione del P.I.P. approvato con D.G.C n. 55/1997 sull'area di espansione prevista dalla vigente variante urbanistica Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996) e che non hanno avuto attuazione nei termini di efficacia del P.I.P., resta fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni generali contenute nel PIP approvato con D.C.C n. 55/1997 e, per le parti da esso non normate, trovano applicazione le presenti norme nonché i vincoli, gli indici e le specificazioni contenute nella vigente variante urbanistica Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996. Saranno ammesse tutte le attività e gli usi a preminente destinazione produttiva ("p") ed a preminente destinazione terziaria ("dc") elencati sulle aree "D1" dalla vigente variante urbanistica Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996, a condizione che sia reperita nell'area d'intervento ed assoggettata all'uso pubblico la quota a servizi pubblici dovuta ai sensi dell'art. 21 LUR e che l'attuazione avvenga mediante permesso di costruire convenzionato ;*

Rilevato che, come documentato ai paragrafi 2) e 3) della Relazione Illustrativa che si richiamano integralmente, il presente progetto di Variante urbanistica ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R. , come di seguito verificato e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della stessa Legge :

- a) Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione : rispetto al vigente PRGC e con specifico riferimento al Distretto Industriale Vadò (DI8), la presente Variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale. Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei vicoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici. Si precisa inoltre che le modifiche intervengono su temi che non sono stato oggetto di modifiche "ex -ufficio" da parte della Regione;

- b) Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale: la presente Variante urbanistica non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sovracomunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime;

- c) Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge ;
- d) Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge ;
- e) Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente : la presente Variante urbanistica, intervenendo sul Distretto Urbanistico Industriale Vadò, non incide sulla dotazione delle "aree per servizi", sia di interesse locale che di interesse generale, connessi alla residenza ne agisce sulla capacità insediativa del PRG;

- f) Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento : la presente Variante urbanistica non modifica l'estensione del perimetro del Distretto Industriale Vadò come definito dalla variante approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996 e recepita dal vigente PRGC e, quindi, non incrementa la superficie territoriale del suddetto distretto industriale come prevista dal PRG vigente. Le modifiche apportate riguardano una diversa destinazione d'uso assegnata ad alcune aree normative poste all'interno del perimetro del distretto industriale Vadò (da servizio: Se6 ad area a preminente destinazione produttiva "Bp3.6 a", da servizio Sn2 ad area a preminente destinazione produttiva "D1.9"; da area

agricola Eg a servizio assoggettato all'uso pubblico "Sn9"). Inoltre, la presente Variante non incrementa gli indici di edificabilità previsti dal vigente PRGC nel Distretto Industriale Vadò bensì modifica il parametro attinente alla superficie max copribile del lotto fondiario (superficie coperta) senza con ciò andare ad incrementare l'indice di edificabilità previsto dal vigente PRGC ;

- g) Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente : la presente Variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la Variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 05.02.2007 e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante;

- h) Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti : il fabbricato della Cascina Rigolfo identificato quale art. 24 L.U.R. e che la presente Variante urbanistica destina, unitamente alle aree pertinenziali, a servizi pubblici Sn9, sarà assoggettato alle prescrizioni normative di cui agli art. 28-1-3-1 e 30 delle Nda del vigente PRGC. Pertanto, per il suddetto immobile il recupero funzionale della volumetria esistente a favore delle nuove previsioni urbanistiche di cui alla presente Variante potrà avvenire secondo le norme di tutela già previste dal vigente PRGC. Quindi, per quanto riguarda al Cascina Rigolfo, soggetta ai disposti di cui all'art. 24 L.U.R., la tutela non è stata eliminata né modificata; in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS l'argomento è stato trattato e sono state definite le ulteriori misure di mitigazione, oltre quelle già previste dalla normativa del PRG in vigore, atte a rendere compatibile la tutela del bene con le nuove previsioni a servizi della Variante (cfr norme area "Sn9");

Preso atto che, in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 17 della L.U.R., le previsioni insediative oggetto della Variante urbanistica in esame sono tutte ricomprese all'interno del perimetro del distretto urbanistico industriale D.I.8 in località Vadò del vigente PRG, dotato di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

Rilevato che, come disposto dall'art. 17 comma 8 della L.U.R., la presente Variante urbanistica è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS con specifica istanza prot. Id 1781580 del 12.11.2013 trasmessa al Servizio Ambiente di questo Comune;

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 673 del 13.06.2014 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" con la quale il Servizio Ambiente di questo Comune ha provveduto ad escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, la presente Variante urbanistica ex art. 17 comma 5 LUR n. 33 al vigente PRGC di riordino del Distretto Industriale D.I.8 in località Vadò dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nel medesimo provvedimento ;

Per quanto riguarda la compatibilità della presente Variante urbanistica con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e della L.R. n. 52/2000 di adeguamento al D.P.R. n. 142/2004, in accoglimento a quanto prescritto dalla suddetta D.D. n. 673 del 13.06.2014, si è provveduto ad adeguare la classificazione acustica dell'area destinata al servizio pubblico Sn9 (Cascina Rigolfo) inserendo una fascia di profondità m. 50,00 in classe acustica V, di transizione tra la classe IV del Comune di Trofarello e la classe VI del Comune di Moncalieri;

Atteso che, come documentato nella Relazione Illustrativa e nelle N.T.A. della Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC di cui a punto 2) del presente provvedimento, con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs n. 334/1999 e s.m.i. (Legge Seveso) ed alle disposizioni prescrittive

di cui alla Variante di Adeguamento al DM 09.05.2001 del P.T.C.P. 2 della Provincia di Torino approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12.10.2010 (Variante "Seveso"), l'attuazione delle previsioni urbanistiche sull'area destinata al servizio pubblico "Sn9" (Cascina Rigolfo), che ricade nell'area di esclusione dell'attività "Seveso" Albesiano Sisa Vernici s.r.l. sita nel territorio del Comune di Trofarello al confine con il Comune di Moncalieri, sono subordinate all'approvazione della specifica Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC al documento R.I.R. del Comune di Moncalieri (adottato con D.G.C. n. 182 del 30.05.2013 nella forma di una presa d'atto) e condiviso dalla Provincia di Torino – Servizio Tutela Ambientale e dalla Regione Piemonte – Settore Grandi Rischi nell'ultimo tavolo tecnico tenutosi il 17.12.2013 (cfr nota della Provincia di Torino – Servizio Tutela Ambientale prot. N. 5687/2014/LB4/SP/FN del 14.01.2014, Ns prot. N. 3930 del 23.01.2014);

Visio il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), prof. arch. Giovanni Torretta ed altri con studio a Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 30, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale di conferimento incarico professionale n. 1843 dell'01.12.2008, trasmesso in data 13.06.2014 prot. N. 28912, in sostituzione del progetto trasmesso in data 31.10.2013 prot. 49671, costituito dai seguenti elaborati tecnici depositati agli atti del Servizio Urbanistica di questo Comune:

■ Fascicolo Unico ad oggetto: "Variante n. 33 ex art. 17 comma 5 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 – Riordino del Distretto Industriale Di.8 in località Vadò", composto da:

- Relazione illustrativa;
- Scheda dei Servizi;
- Valutazione Ambientale Strategica ex D.Lgs n. 4/2008 in correlazione ai disposti della L.R. 40/98;
- Relazione di Verifica di Compatibilità Acustica;
- Norme di Attuazione della Variante;
- Cartografia allegata al fascicolo:
 - Inquadramento, estratto di CTC con perimetrazione dell'area della variante TAV 5.01, scala 1:50.000;
 - Estratto Foto Aerea con sovrapposizione CTC, TAV 5.02, scala 1:5.000;
 - Estratto CTC con aggiornamento fotografico 2007, TAV. 5.03, scala 1:5.000;
 - Estratto PRGC Piano Regolatore Generale, Fogli 2-3-6-7, TAV 5.04, scala 1:5.000;
 - Estratto PAI Piano Assetto Idrogeologico, Foglio 7 – Elaborato 15.7, TAV. 5.05, scala 1:5.000;
 - Estratto PZA Piano Zonizzazione Acustica vigente, tavola 3-S06, TAV. 5.06a, scala 1:5.000;
 - Estratto PZA Piano Zonizzazione Acustica, tavola 3-S06, TAV. 5.06, scala 1:5.000;
 - Estratto Variante n. 37 – piste ciclabili (Allegato C), TAV 5.07, scala 1:25.000;
 - Variante Vadò – Vigente, (Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), Tav. 5.08, scala 1:5.000;
 - Variante Vadò – Variante, (Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), Tav. 5.09, scala 1:5.000;
 - Variante Vadò – Variante con sovrapposizione CTC, Tav. 5.10, scala 1:5.000;

■ Elaborati grafici aggiornati:

- Variante Vadò - Variante (Tavola in variante della Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), scala 1:2.000, aggiornata e modificata;
- Variante Vadò – Variante Piano Zonizzazione Acustica (Tav. in variante all'elaborato S06 del Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006), scala 1:5.000, aggiornata e modificata;

Atteso che il suddetto progetto di variante urbanistica n. 33 ex art. 17 co. 5 LUR al vigente

PRGC è stato adeguato alle prescrizioni contenute nella su citata Determinazione Dirigenziale n. 673 del 13.06.2014 di esclusione dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS;

Senita la competente Commissione Consiliare nelle sedute del 17.07.2013, del 3.10.2013 e del 23.04.2014;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., la L.R. n. 52/00 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la L. n. 106/2011, la Circ. regionale n. 9 maggio 2012 n. 7/UOL e la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 2.03.2007 ad oggetto : "*Adozione Variante urbanistica n. 33 ex art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ad oggetto: "Ampliamento del distretto industriale D.l. 8 in località Vadò"*";
2. Di adottare, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il nuovo progetto preliminare di Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC ad oggetto: "*Riordino del Distretto Industriale D.l.8 in località Vadò*", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), prof. arch. Giovanni Torretta ed altri con studio a Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 30, trasmesso in data 13.06.2014 prot. N. 28912 e costituito dai seguenti elaborati tecnici depositati agli atti del Servizio Urbanistica di questo Comune:
 - Fascicolo Unico ad oggetto :"*Variante n. 33 ex art. 17 comma 5 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 – Riordino del Distretto Industriale D.l.8 in località Vadò*", composto da :
 - Relazione Illustrativa;
 - Scheda dei Servizi;
 - Valutazione Ambientale Strategica ex D.Lgs n. 4/2008 in correlazione ai disposti della L.R. 40/98 ;
 - Relazione di Verifica di Compatibilità Acustica;
 - Norme di Attuazione della Variante;
 - Cartografia allegata al fascicolo :
 - Inquadramento, estratto di CTC con perimetrazione dell'area della variante TAV 5.01, scala 1:50.000;
 - Estratto Foto Aerea con sovrapposizione CTC, TAV 5.02, scala 1:5.000;
 - Estratto CTC con aggiornamento fotografico 2007, TAV. 5.03, scala 1:5.000;
 - Estratto PRGC Piano Regolatore Generale , Fogli 2-3-6-7, TAV 5.04, scala 1:5.000;
 - Estratto PAI Piano Assetto Idrogeologico, Foglio 7 – Elaborato 15.7, TAV. 5.05, scala 1:5.000;

- Estratto PZA Piano Zonizzazione Acustica vigente, tavola 3-S06, TAV. 5.06a, scala 1:5.000;
- Estratto PZA Piano Zonizzazione Acustica, tavola 3-S06, TAV. 5.06, scala 1:5.000;
- Estratto Variante n. 37 – piste ciclabili (Allegato C), TAV 5.07, scala 1:25.000;
- Variante Vadò – Vigente, (Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), Tav. 5.08, scala 1:5.000;
- Variante Vadò – Variante, (Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), Tav. 5.09, scala 1:5.000;
- Variante Vadò – Variante con sovrapposizione CTC, Tav. 5.10, scala 1:5.000;

■ **Elaborati grafici aggiornati:**

- Variante Vadò - Variante (Tavola in variante della Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), scala 1:2.000, aggiornata e modificata;
- Variante Vadò – Variante Piano Zonizzazione Acustica (Tav. in variante all'elaborato S06 del Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006), scala 1:5.000, aggiornata e modificata;

3. Di dare atto che gli elaborati cartografici e le N.T.A. adottati con il presente atto deliberativo aggiornano i corrispondenti elaborati e N.T.A. della variante urbanistica al DI.8 ex DI.10 in località Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996 come recepita dal vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 nonché i corrispondenti elaborati del vigente PRGC;

4. Di dare atto che, come documentato ai paragrafi 2) e 3) della Relazione Illustrativa che si richiamano integralmente, il progetto preliminare di Variante urbanistica di cui al punto 2) del presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della stessa Legge:

a) Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione: rispetto al vigente PRGC e con specifico riferimento al Distretto Industriale Vadò (DI8), la presente Variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale. Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei vicoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici. Si precisa inoltre che le modifiche intervengono su temi che non sono stato oggetto di modifiche "ex-officio" da parte della Regione;

b) Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale: la presente Variante urbanistica non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sovracomunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime;

c) Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

e) Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente: la presente Variante urbanistica, intervenendo sul Distretto Urbanistico Industriale Vadò, non incide sulla dotazione delle "aree per servizi", sia di interesse locale che di interesse generale, connessi alla residenza ne agisce sulla capacità insediativa del PRG;

f) Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento : la presente Variante urbanistica non modifica l'estensione del perimetro del Distretto Industriale Vadò come definito dalla variante approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996 e recepita dal vigente PRGC e, quindi, non incrementa la superficie territoriale del suddetto distretto industriale come prevista dal PRG vigente. Le modifiche apportate riguardano una diversa destinazione d'uso assegnata ad alcune aree normative poste all'interno del perimetro del distretto industriale Vadò (da servizio Se6 ad area a preminente destinazione produttiva "Bp3.6 a", da servizio Sn2 ad area a preminente destinazione produttiva "D1.9"; da area agricola Eg a servizio assoggettato all'uso pubblico "Sn9"). Inoltre, la presente Variante non incrementa gli indici di edificabilità previsti dal vigente PRGC nel Distretto Industriale Vadò bensì modifica il parametro attinente alla superficie max copribile del lotto fondiario (superficie coperta) senza con ciò andare ad incrementare l'indice di edificabilità previsto dal vigente PRGC ;

g) Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente : la presente Variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la Variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 05.02.2007 e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante;

h) Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti : il fabbricato della Cascina Rigolfo identificato quale art. 24 L.U.R. e che la presente Variante urbanistica destina, unitamente alle aree pertinenti, a servizi pubblici Sn9, sarà assoggettato alle prescrizioni normative di cui agli art. 28-1-3-1 e 30 delle Nda del vigente PRGC. Pertanto, per il suddetto immobile il recupero funzionale della volumetria esistente a favore delle nuove previsioni urbanistiche di cui alla presente Variante potrà avvenire secondo le norme di tutela già previste dal vigente PRGC. Quindi, per quanto riguarda al Cascina Rigolfo, soggetta ai disposti di cui all'art. 24 L.U.R., la tutela non è stata eliminata né modificata; in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS l'argomento è stato trattato e sono state definite le ulteriori misure di mitigazione, oltre quelle già previste dalla normativa del PRG in vigore, atte a rendere compatibile la tutela del bene con le nuove previsioni a servizi della Variante (cfr norme area "Sn9");

5. Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 17 della L.U.R., le previsioni insediative oggetto della Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC di cui a punto 2) del presente provvedimento, sono tutte ricomprese all'interno del perimetro del distretto urbanistico industriale D.l.8 in località Vadò del vigente PRG, dotato di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

6. Di dare altresì atto che la Variante urbanistica n. 33 ex art. 17 co. 5 LUR al vigente PRGC di cui a punto 2) del presente provvedimento è stato adeguato alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 673 del 13.06.2014 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" con la quale il Servizio Ambiente di questo Comune ha provveduto ad escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, la medesima Variante urbanistica dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS;

7. Di dare atto che, la Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC di cui a punto 2) del presente provvedimento, ha comportato una modifica al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e della L.R. n. 52/2000 e s.m.i.. Pertanto, in accoglimento a quanto prescritto dalla D.D. n. 673 del 13.06.2014 di cui al punto 6) della presente deliberazione, si è provveduto ad adeguare la classificazione acustica dell'area

destinata al servizio pubblico Sn9 (Cascina Rigolfo) inserendo una fascia di profondità m. 50,00 in classe acustica V, di transizione tra la classe IV del Comune di Trofarello e la classe VI del Comune di Moncalieri;

8. Di dare atto che, come documentato nella Relazione Illustrativa e nelle N.T.A. della Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC di cui a punto 2) del presente provvedimento, con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs n. 334/1999 e s.m.i. (Legge Seveso) ed alle disposizioni prescrittive di cui alla Variante di Adeguamento al DM 09.05.2001 del P.T.C.P. 2 della Provincia di Torino approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12.10.2010 (Variante "Seveso"), l'attuazione delle previsioni urbanistiche sull'area destinata al servizio pubblico "Sn9" (Cascina Rigolfo), che ricade nell'area di esclusione dell'attività "Seveso" Albesiano Sisa Vernici s.r.l. sita nel territorio del Comune di Trofarello al confine con il Comune di Moncalieri, sono subordinate all'approvazione della specifica Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC al documento R.I.R. del Comune di Moncalieri (adottato con D.G.C. n. 182 del 30.05.2013 nella forma di una presa d'atto) e condiviso dalla Provincia di Torino – Servizio Tutela Ambientale e dalla Regione Piemonte – Settore Grandi Rischi nell'ultimo tavolo tecnico tenutosi il 17.12.2013 (cfr nota della Provincia di Torino – Servizio Tutela Ambientale prot. N. 5687/2014/LB4/SP/FN del 14.01.2014, Ns prot. N. 3930 del 23.01.2014);

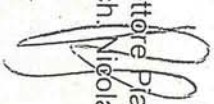
9. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;

10. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Parere tecnico favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Data, 16/06/2014

Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica
Arch.  NICOLA PALLA

Durante il dibattito prendono la parola l'Assessore Concas e i Consiglieri Masera, Micheletti, Fiumara, Chiapello, Zacà, Briccarello, Sportiello, Osella, i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto magnetico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente, non avendo altri Consiglieri iscritti ad intervenire nella discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 26 Consiglieri
Votanti n. 26 Consiglieri
Voti favorevoli n. 26
Voti contrari zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 25 Consiglieri (è fuori aula il Cons. Fiumara)
Votanti n. 25 Consiglieri
Voti favorevoli n. 25
Voti contrari zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

(ALLEGATO A)



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI
TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

000673

DS6 n. 0 13 GIU. 2014
Del
Fascicolo 2013 04.05.02/000034

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AL
PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
DELLA "VARIANTE PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 C.7 DELLA
LR 56/77 -RIORDINO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DI.8 IN
LOCALITÀ ' VADO'", ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE

Premesso che:

il Settore Urbanistica ed Edilizia privata ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17, c. 5 della l.r. 56/77 e s.m.i., di Riordino del Distretto Industriale DI.8 in Località Vadò", provvedimento soggetto alla Procedura di Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

L'Autorità competente in materia di VAS è l'Amministrazione comunale, nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento,

l'Organo Tecnico regionale per la VAS ha assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avallimento formulata dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;

Il procedimento è iniziato con l'invio di specifica comunicazione, nota prot. n. 54709 del 28.11.2013 da parte del Comune di Moncalieri, indirizzata ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati, ai quali ha trasmesso la documentazione in esame richiedendo il loro parere.

A seguito dell'avvio del procedimento, l'Autorità competente, con nota prot. n. 57049 del 10.12.2013, ha convocato una Conferenza dei Servizi per il 18.12.2013, durante la quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata, così come risulta dal verbale della Conferenza stessa, trasmesso con nota prot. n. 9592 del 24.02.2014.

Dato atto che la sopramenzionata nota ha comunicato contestualmente la sospensione del relativo procedimento amministrativo, fino alla presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti riportati nel suddetto Verbale e negli allegati allo stesso.

In data 13.02.2014 si è tenuto un ulteriore incontro preliminare alla presentazione del documento "*Valutazione Ambientale Strategica - Relazione di verifica di assoggettabilità - Integrazione - marzo 2014*", trasmessa formalmente con nota prot. n. 19782 del 18.04.2014.

Con la suddetta nota è stata altresì convocata la Conferenza dei servizi del 07.05.2014 alla quale hanno partecipato l'Autorità competente per la VAS, l'Ufficio Urbanistica dello stesso Comune, l'ASL TO 5 e l'OTR VAS nella funzione di OTC per la VAS.

Il verbale della suddetta Conferenza è stato trasmesso, con nota prot. 22868 del 09.05.2014, a tutti i soggetti con competenze in materia ambientale richiedendo l'espressione di eventuale ulteriore contributo finalizzato alla conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

L'OTR VAS, nelle funzioni di funzione di Organo Tecnico Comunale per la VAS, ha richiesto all'Autorità competente, con nota prot. n. 14731 del 30.05.2014, se a seguito della succitata richiesta fosse pervenuti ulteriori contributi da parte sei soggetti consultati, al fine di poter predisporre la Relazione propeudeutica alla conclusione del procedimento di verifica di VAS.

L'Autorità competente del Comune di Moncalieri ha comunicato, con nota prot. n. 26976 del 03.06.2014, che non sono pervenuti ulteriori contributi dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento.

Sulla base di quanto comunicato con nota dell'Amministrazione comunale prot. n. 26976 del 03.06.14, relativamente alle fasi di pubblicazione-consulazione e al recepimento di ulteriori contributi a seguito delle integrazioni presentate con nota prot. n. 19782 del 18.04.2014, la Variante parziale in esame ha seguito il seguente iter amministrativo, che si riporta nel seguito:

"In riferimento all'oggetto ed alla nota della Regione Piemonte prot. 14731/11.90/DB0805 del 30.05.2014, pervenuta il 30.05.2014 con prot. 26529, relativa alla richiesta di informazioni sul recepimento di ulteriori contributi in merito alla variante in questione, si comunica che:

Con la comunicazione prot. 22868 del 09.05.2014 con la quale è stato trasmesso il Verbale della Conferenza dei Servizi del 7.5.2014, riportante l'indicazione che "la variante non debba essere sottoposta alla fase di valutazione ambientale strategica, fatti i contributi e le osservazioni delle amministrazioni non presenti in data odierna..." sono stati richiesti i pareri di competenza delle amministrazioni interessate ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.:

A seguito della richiesta di pareri, formulata con la nota sopracitata prot. 22868 del 09.05.2014 con allegato il parere della Provincia di Torino prot. 19260 del 16.4.2014 (prot. Provincia 066811/2014/LB6 del 16.4.2014) già a Vs. mani, non sono pervenuti ulteriori contributi dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento, nei termini indicati nella medesima comunicazione.

In relazione alla presenza di eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali, nell'ambito del procedimento di VAS, sono stati interpellati, come da prescrizioni di Verbale della 1° Conferenza dei Servizi svoltasi il 18.12.2013, altri soggetti con competenza specifica in materia di beni paesaggistici e culturali, come da comunicazioni:

- prot. 9592 del 24.2.2014 di trasmissione del Verbale della 1° Conferenza dei Servizi svoltasi il 18.12.2013 con comunicazione contestuale della sospensione dei termini del procedimento per la presentazione delle integrazioni richieste.

- prot. 19782 del 18.04.2014 Convocazione della 2° Conferenza dei Servizi - Relazione di verifica di assoggettabilità. Integrazione marzo 2014.

- prot. 22868 del 09.05.2014 di trasmissione del Verbale della 2° Conferenza dei Servizi svoltasi il 07.05.2014.

La Conferenza dei Servizi del 18.12.2013 ha assolto inoltre l'istituto dell'art. 12 c. 2 del Dlgs 152/06 e smi, *Art. 12. Verifica di assoggettabilità 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*

Si comunica inoltre, in merito alle fasi di pubblicazione e consultazione per il procedimento di VAS, che l'avviso di deposito e relativa documentazione sono stati pubblicati e sono attualmente consultabili sul sito istituzionale dell'ente a far data dall'avvio del procedimento prot. 58351 del 17.12.2013 a tutt'oggi.

Durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente."

E' pervenuta con nota prot. 28771 del 12.06.2014 la relazione predisposta dall'OTR per la VAS e contenente i pareri della Direzione Programmazione Strategica - Settore Valutazione di Piani e Programmi, del Settore Compatibilità ambientale della Direzione Ambiente, nonché Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale (nota prot. n. 7770/DB10.02 del 12.06.2014), e i pareri trasmessi al Comune dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati nel procedimento - Provincia di Torino, ARPA, SMAT, elencati nel seguito:

- Arpa Piemonte prot. n. 3532 del 17.01.2014;
- SMAT prot. n. 18861 del 18.03.2014;
- Provincia di Torino prot. n. 066811/2014/LB6-Tit.: 10.4.2 del 16.04.2014.

La relazione contiene una sintesi strutturata per le diverse tematiche che sono state trattate dai soggetti con specifiche competenze in materia ambientale e ai quali si rimanda per la completezza dei contenuti.

Rilevato, a seguito dell'iter istruttorio riportato nella Relazione dell'OTR che la variante si pone quali obiettivi specifici:

- l'introduzione di alcune modifiche puntuali nell'assetto della classificazione dell'area di Vadò al fine di facilitare le riorganizzazioni aziendali;
- il perfezionamento di alcuni articoli normativi.

La Variante prevede quindi le seguenti azioni sul vigente PRG:

- destinazione a servizi dell'area agricola (cascina Rigolfo) che viene individuata come Sn9. Detta area viene destinata ad attrezzature di interesse comune con particolare riferimento al rinnescaggio degli autotreni ed ai servizi connessi;
- edificazione, con le destinazioni d'uso previste per le aree Bp3, dell'area a servizi pubblici Se6, previa la rilocalizzazione delle medesime aree a servizi;
- alienazione dell'area comunale a forma di striscia compresa nella attuale area Se6;
- edificazione parziale con destinazioni d'uso previste per le aree D1, dell'area a servizi pubblici Sn2, previa la rilocalizzazione delle medesime aree a servizi;
- introduzione di alcune modifiche normative e cartografiche di natura sia puntuale che generale, con l'obiettivo di facilitare le riorganizzazioni aziendali, limitando il rischio di allontanamento delle attività insediate sul territorio comunale;
- localizzazione di impianti di autolavaggio nelle aree agricole di categoria Eg;

La Variante Parziale è finalizzata al riordino urbanistico di aree intercluse del Distretto Industriale Vadò; benché le aree interessate siano attualmente libere ed in classe I di Capacità d'uso dei suoli risultano già coinvolte in un processo di urbanizzazione volto alla specializzazione funzionale dell'area e non compatibile con gli usi agricoli. Tali

trasformazioni risultano dunque ammissibili ma dovranno essere accompagnate dall'individuazione di specifiche misure di compensazione al fine di massimizzare la piena sostenibilità ambientale degli interventi nel loro complesso.

Considerati i contenuti della *Variante Parziale di Riordino del distretto industriale DI 8 in Loc. Vado*, così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all'istruttoria espletata;

Viste le considerazioni contenute nella Relazione, che indicano la necessità di approfondimenti finalizzati alla sostenibilità del piano stesso, i probabili effetti del piano non paiono determinare la necessità dell'attivazione della Fase di Valutazione della procedura di VAS, se saranno tenute in debito conto le considerazioni e indicazioni poste all'attenzione nella relazione, nella stesura definitiva della Variante Parziale, prima dell'adozione definitiva.

Atteso inoltre che il progetto di Variante:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA,
- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad un'integrazione specifica legata alle modalità attuative degli interventi edilizi,
- non prevede invece modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc..

Vista la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «Norme in materia ambientale». Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", che prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

In conclusione, visti i pareri resi sul progetto dagli Enti preposti ed in particolare la relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 28771 del 12.06.2014.

Valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.);

Visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

Atteso che non risultano formulate osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i.;

Ritenuto che la proposta di Variante in questione sia da escludere dalle fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 28771 del 12.06.2014.

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con

D.Lgs

18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

il Regolamento di Direzione dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1 - Di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la "Variante parziale ai sensi dell'art. 17 c.7 della LR 56/77 - Riordino del Distretto Industriale DI.8 in Località Vadò", dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui alla relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 28771 del 12.06.2014 di seguito riportate:

Al fine quindi di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale degli interventi previsti, si ritiene opportuno rilevare in questa sede la necessità di effettuare nelle successive fasi (anche autorizzative), ulteriori approfondimenti in merito ai seguenti aspetti, i quali dovranno trovare puntuale riscontro nell'apparato normativo degli strumenti urbanistici esecutivi e delle schede di piano.

L'analisi delle problematiche ambientali individuali nel documento di Integrazioni del marzo 2014 e le misure di mitigazione e compensazione indicate nelle schede di analisi risultano adeguate a garantire la compatibilità ambientale complessiva delle azioni previste. Si raccomanda dunque che tali elementi siano inseriti nelle NTA, eventualmente anche instaurando una proficua collaborazione con i soggetti ambientali coinvolti al fine di massimizzare gli effetti positivi di tali proposte.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Compatibilità con il PTC2

Eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito alla compatibilità con il PTC2 saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Servizio Urbanistica della Provincia di Torino.

Tale parere sarà subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti contenute nella documentazione predisposta per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS a quanto contenuto nella presente Relazione.

Rimarcando che il Distretto industriale è circondato da aree agricole di pregio (Classe I - Capacità d'uso dei suoli), in linea con il disposto del PTCP2 della Provincia di Torino, eventuali variazioni della destinazione d'uso delle aree dovranno necessariamente prevedere, nel corso delle fasi successive dell'iter progettuale, compensazioni ambientali allo scopo di massimizzare la piena sostenibilità ambientale dell'intervento.

Impermeabilizzazione dei suoli

Impermeabilizzazione dei suoli: è necessario promuovere la scelta di alternative eco compatibili per le aree che saranno soggette ad impermeabilizzazione (sistemi che favoriscano il drenaggio delle acque piovane, soluzioni progettuali che garantiscano la presenza di inerbimenti, utilizzo di pavimentazioni stradali con proprietà fotocatalitiche, ecc.);

Energia

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte (DCR 351-3642 del 03.02.04), inserisce tra le azioni prioritarie da attivare ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 7 ottobre 2002 la promozione della generazione diffusa, dell'efficienza energetica e della ricerca di tecnologie energeticamente efficienti applicate tra gli altri, al comparto della residenza civile oltre allo sviluppo del riscaldamento e all'integrazione del Regolamento Edilizio. Altri aspetti di carattere generale che debbono essere tenuti in considerazione sono sotto riportati:

- Impiego delle migliori tecniche disponibili relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale (riscaldamento e raffrescamento naturale o passivo), tenendo anche in considerazione il contributo al riscaldamento apportato da macchinari e illuminazione artificiale;
- Utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni.
- Razionalizzazione dei consumi energetici mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione esterna ed interna con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nella ore notturne;
- Valutazione della possibilità di impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati nei materiali edili impiegati.

Tutela delle risorse idriche sotterranee

Dovranno essere inoltre adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare i rischi di contaminazione delle risorse idriche sotterranee, in speciale modo nelle fasi di cantiere che potrebbero comportare l'eventuale diffusione di inquinanti a carico delle matrici idriche ambientali dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale.

Rete ecologica locale

L'esame della cartografia relativa agli elementi portanti della rete ecologica locale nell'area oggetto degli interventi previsti dalla variante è consultabile sul sito di Arpa Piemonte, evidenzia nonostante la interclusione con le aree urbanizzate, una residuale valenza ecologica. In prossimità dell'area Sn2 sono presenti porzioni di territorio denominate "sleeping zones" ovvero aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat

critici. Sono altresì individuabili almeno 2 "corridoi ecologici" ovvero strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità, consentendo lo spostamento delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della biodiversità. Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede che gli interventi edificatori previsti nelle aree Se6 e Sn2 tengano in conto delle problematiche di inserimento paesaggistico, contemplino

In considerazione della residua valenza delle aree ai fini della connettività del tessuto ecologico, si richiede che gli interventi edificatori previsti siano elaborati all'interno di una studio unitario teso a garantire la presenza di elementi di continuità ecologica ed in ogni caso siano contemplati specifici interventi di compensazione ambientale.

AREA SN9 CASCINA RIGOLFO

L'intervento proposto dalla variante in esame ha messo in evidenza la possibilità del verificarsi delle seguenti criticità:

- consumo di suolo agricolo in Classe I di Capacità d'Uso del Suolo e perdita di biodiversità;
- presenza di un fabbricato rurale meritevole di tutela ai sensi dell'Art. 28-1-3-1 del P.R.G.C. e dell'Art. 24 della L.R. 56/1977, per il quale le possibilità di trasformazione sono limitate alla ristrutturazione edilizia;
- interferenza con l'area di esclusione (200 m) dell'attività Seveso "Albesiano Sisa Vernici s.r.l." secondo l'Elaborato Tecnico RIR del Comune di Trofarello in corso di approvazione e con l'area di esclusione (100 m) dell'attività Sottosoglia Seveso "Bosio s.r.l."

Poiché l'area ricade nell'area di esclusione dell'attività "Seveso", l'attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere subordinata all'approvazione della variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC alla variante denominata "Seveso" della Provincia di Torino.

In sede esecutiva dovranno inoltre essere verificate le emissioni acustiche nei confronti dei recettori sensibili presenti. Le eventuali opere di mitigazione che si rendessero necessarie dovranno comunque essere compatibili con le altre misure di tutela paesistica ed architettonica previste dal Piano.

Approfondimenti:

In sede di attuazione della variante di Piano dovrà essere predisposta una planimetria delle nuove destinazioni d'uso, dalla quale sia possibile evincere i servizi che si andranno a localizzare nell'area (parcheggio, verde pubblico, attrezzature di interesse comune, ecc.), le rispettive superfici coperte e la sovrapposizione di queste ultime rispetto alle attuali presenze architettoniche (cascina e palazzina residenziale) e naturalistiche (frutteto, prati, orti).

Si dovrà inoltre provvedere alla verifica della classificazione acustica dell'area (attualmente ricadente in Classe VI) sia rispetto alla futura destinazione d'uso, sia rispetto alla classificazione acustica dell'area confinante in comune di Trofarello (Classe IV). A tal proposito risulta opportuno l'inserimento di una fascia di transizione tra la classe IV del Comune di Trofarello e la VI di Moncalieri.

Mitigazioni/compensazioni:

In merito alle mitigazioni-compensazioni dovranno essere poste in essere le "Proposte di ricadute normative delle misure di mitigazione", contenute nella Scheda SN9 della Relazione di verifica di assoggettabilità.

In particolare in merito alla Cascina Rigolfo, trattandosi di edificio rurale individuato dal vigente PRGC come edificio facente parte del tessuto minore, che caratterizza il contesto paesaggistico ambientale della pianura ai sensi dell'art 24 L. U.R., le N.T.A. della variante in argomento dovranno prescrivere che gli interventi di recupero funzionale della Cascina dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 28-1-3-3 e 30 del vigente PRGC.

Dovrà inoltre essere mantenuto il varco inefficace che segna il confine tra i Comuni di Moncalieri e Trofarello (lungo Via Enrico Mattei - Via Guido Rossa) e la sua configurazione come potenziale varco di connessione ecologica tra la pianura agricola che si sviluppa a nord e a sud del Distretto Vado, così come peraltro previsto dalla succitata Scheda SN9.

AREA CORSO SAVONA - EG:

L'intervento proposto dalla variante in esame ha messo in evidenza la possibilità del verificarsi delle seguenti criticità:

- consumo di suolo agricolo in Classe I di Capacità d'Uso del Suolo;
- area libera solo minimamente intaccata dalla presenza di edificato sparso;
- interferenza con il corridoio di connessione ecologica individuato dal PTC2 lungo il corso del Fiume Po;
- vicinanza rispetto alla Riserva Naturale del Multinello.

Approfondimenti:

In relazione alla soluzione localizzativa dell'autolavaggio, per la quale dovrà essere prodotta una planimetria di massima, in cui siano indicati con maggior precisione le aree degli impianti di autolavaggio (per i quali si prevedono dimensioni non superiori a 1.000 mq) e la relativa viabilità di accesso, si evidenzia la necessità di prevedere la possibilità di utilizzare solo aree già compromesse e dotate di accessi esistenti così come indicato nelle "Proposte di ricadute normative delle misure di mitigazione" SCHEDA - EG.

Dovranno inoltre essere predisposti uno studio di inserimento paesaggistico, così come peraltro previsto dalla succitata scheda, elaborati specifici finalizzati alla trattazione della tematica raccolta e trattamento delle acque sia meteoriche che reflue (Dlgs n.152/2006 e smi) e uno studio previsionale di impatto acustico ai sensi della normativa in vigore.

Dovranno inoltre essere definiti gli aspetti relativi alla presenza ed al dimensionamento delle reti di collettamento eventualmente presenti, la tipologia dei trattamenti preliminari dei reflui prima della loro immissione in fognatura, i trattamenti delle acque meteoriche dilavanti i piazzali e infine la rete viaria prevista con un'analisi dei relativi flussi di traffico indotti dall'attività stessa.

Dovranno inoltre essere definiti gli aspetti relativi alla presenza ed al dimensionamento delle reti di collettamento eventualmente presenti, la tipologia dei trattamenti preliminari dei reflui prima della loro immissione in fognatura, i trattamenti delle acque meteoriche dilavanti i piazzali e infine la rete viaria prevista con un'analisi dei relativi flussi di traffico indotti dall'attività stessa. Ricordando che l'area appare al momento relativamente integra oltre che verde, occorrerà individuare in modo puntuale le eventuali compensazioni ambientali necessarie per pareggiare il bilancio ambientale complessivo.

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici dell'area, si rileva che l'intervento ricade in classe di rischio idrogeologico 2C, quindi idonea ad edificazione, secondo previsione del Piano Regolatore, salvo prescrizioni (artt 4 e 17 delle NTA).

Mitigazioni/compensazioni:

Nell'ambito della redazione del sopra richiamato studio di inserimento paesaggistico dovranno essere definite le opere di mitigazione ambientale (fasce arboree/arbustive) al contorno dei nuovi impianti e lungo la viabilità di accesso.

Ulteriori misure di compensazione dovranno essere previste a titolo esemplificativo relativamente al recupero delle acque e alla riduzione del consumo idrico dell'opera proposta.

Per il "recupero naturalistico e idrogeologico dei corsi d'acqua superficiali esistenti nel lotto e nelle immediate vicinanze, al fine di mantenere e potenziare la funzionalità ecologica presente nell'ambito", si rileva la necessità dell'introduzione di prescrizioni all'interno delle N.T.A., al fine di preservare il reticolo idrografico e di escluderne qualsiasi alterazione.

Per le mitigazioni e compensazioni, si ribadisce la necessità di attuare quanto previsto dalla sopramenzionata scheda EG.

2 - Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

3 - Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

4 - Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;

5 - Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Urbanistica, al Settore Regionale Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, alla Provincia di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5 ed alla SMAT, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;

Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

7 - Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

EM



Il Dirigente del Settore Gestione
Infrastrutture e Servizi Ambientali
Arch. Teresa POCCHETTINO

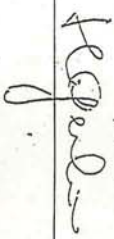
-5/10

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione n. 673 del 13/06/2014 verrà affissa all'albo pretorio il 19/06/2014 e rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Moncalieri, 17 GIU. 2014

Il Segretario Generale
(Fausto PAVIA)



15/2014

IL PRESIDENTE

F.to ARTUSO DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PAVIA FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune il 17 LUG. 2014 e per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il, 16 LUG. 2014

F.to PAVIA FAUSTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il, 17 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

